

E) Animali da cortile: pollame e conigli

Art. 23 - Forma del contratto

Il contratto è di solito verbale.

Art. 24 - Specie di vendita

La vendita è a “peso” per merce sana.

Nella vendita al dettaglio la merce può essere venduta anche suddivisa in tagli.

Art. 25 - Unità di base di contrattazione

La merce si contratta a chilogrammo di peso netto, posta a magazzino, o a negozio, o a domicilio del venditore.

Per i pulcini le contrattazioni si effettuano a numero di capi.

Art. 26 - Requisiti della merce

Si contrattano avicoli e cunicoli sia vivi che macellati, freschi e congelati, intendendosi per avicoli macellati gli animali spennati, dissanguati, senza gozzo e senza interiora e per cunicoli macellati quelli dissanguati, scuoiati e senza visceri addominali, ad eccezione del fegato.

Art. 27 - Verifica della merce

La verifica della merce viene effettuata al momento dell'acquisto se contrattata a vista; se non alla consegna.

Art. 28 - Ritardo nella consegna

Il ritardo nella consegna è rilevante solo se di conseguenza la merce sia deperita e in caso di flessione nelle quotazioni di mercato, nei quali casi la merce viene restituita o viene riconosciuto al compratore un congruo sconto nel prezzo.

Art. 29 - Reclami

I reclami devono essere immediati alla consegna.